

ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

la Fondazione Human Technopole, nel seguito Fondazione, con sede in Milano, viale Rita Levi Montalcini n. 1, C.F. 97821360159, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante, Prof. Gianmario Verona.

Premesso che:

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che

definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

La Fondazione Human Technopole è l'istituto di ricerca italiano sulle Scienze della Vita istituito dall'articolo 1 comma 116 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 con lo scopo di imprimere un impulso allo sviluppo delle tecnologie umane e della long life, incrementando gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca diretta alla prevenzione e alla salute.

La Fondazione Human Technopole è unità istituzionale appartenente al settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13) dall'Istat secondo quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., vigilata dai Ministeri dell'Economia e Finanze, Ministero della Salute, Ministero dell'Università e Ricerca e controllata dalla Corte dei Conti, ai sensi del DPCM 27 febbraio 2018, art. 9 c. 3.

In linea con il mandato statutario, la Fondazione Human Technopole promuove progetti di collaborazione con organizzazioni di ricerca nazionali e internazionali, pubbliche e private, e attività di disseminazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso la condivisione di esperienze, strutture e competenze.

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e la Fondazione Human Technopole può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le scienze della vita;
- al fine di poter al meglio espletare i propri scopi e le proprie attività, la Fondazione Human Technopole sta completando le procedure per la realizzazione di un moderno e avanzatissimo campus di ricerca nelle scienze della vita all'interno del MIND – Milano Innovation District e dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e la Fondazione Human Technopole possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e la Fondazione Human Technopole manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica in particolare riguardanti i settori scientifici: genomica, neuroscienze, biologia strutturale, molecolare e computazionale, e dell'analisi dei dati sanitari.

Tra le parti sopra costituite, nel seguito le Parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, nel seguito Accordo.

ART. 2 (Oggetto)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per lo sviluppo di una collaborazione strategica tramite la realizzazione congiunta di progettualità in aree tematiche di comune interesse e di piattaforme per la valorizzazione delle ricerche.

In particolare le Parti potranno collaborare nei seguenti ambiti:

- Valorizzazione della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico;
- Promozione e sviluppo di attività formative, divulgative e di ricerca, su temi di interesse reciproco, anche mediante l'utilizzo dell'istituto del comando e/o distacco, oltre che lo scambio e/o la messa a disposizione di risorse umane, strutturali e tecnologiche; in particolare: possibilità che il personale (Ricercatori, tecnici, Tirocinanti, Specializzandi, Assegnisti e Dottorandi di ricerca) di una parte svolgano attività di ricerca presso i laboratori e sotto la supervisione e il tutoraggio dell'altra parte;
- Collaborazione scientifica e scambio di informazioni, know-how tecnico e scientifico nelle rispettive aree di competenza;
- Istituzione di iniziative di ricerca congiunte su temi di interesse reciproco;
- Ricerca/ottenimento di opportunità di finanziamenti a copertura di progetti/interventi di ricerca e formazione;

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

ART. 3 (Attività congiunte)

Le attività congiunte poste in essere dalle Parti, previa stipula di accordi dedicati ai sensi dell'art.5, potranno riguardare:

- la collaborazione alla definizione, alla conduzione ed all'elaborazione di progetti di ricerca congiunta anche finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, secondo le regole disposte di volta in volta dall'agenzia/ente erogatore del bando;
- la messa a disposizione personale tecnico-scientifico attraverso le forme consentite dagli ordinamenti interni;
- messa a disposizione del proprio personale per lo svolgimento di seminari, workshop, docenze in corsi di laurea e/o di dottorato di ricerca;

- messa a disposizione, nell'ambito di specifici progetti di collaborazione, di risorse quali ad esempio: campioni biologici da biobanche, collezioni di composti. etc.;
- messa a disposizione d'uso, nell'ambito di specifici progetti di collaborazione, dei propri spazi, uffici e laboratori, dotati di tutte le autorizzazioni normative necessarie nonché della strumentazione idonea a svolgervi l'attività oggetto della collaborazione stessa (fermo restando che l'utilizzo di strumentazioni complesse sarà consentito solo al personale adeguatamente formato e quindi autorizzato);
- programmi di ricerca congiunti nelle discipline di comune interesse delle Parti.

ART. 4 - Comitato d'Indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Direttore della Fondazione Human Technopole o suo delegato
- due componenti nominati dal Direttore della Fondazione Human Technopole e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti e/o collaboratori del CNR e/o personale della Fondazione Human Technopole aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ART. 5 (Convenzioni Operative)

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali, nel seguito Convenzioni Operative, in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime di condivisione dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione Operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

ART. 6 (Referenti dell'Accordo)

Al fine di monitorare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo e di definirne gli specifici obiettivi attuativi, vengono nominati due referenti dell'Accordo Quadro.

Referente per il CNR è il Direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare – IGM, Dott. Giuseppe Biamonti.

Referente per la Fondazione Human Technopole è il Direttore della Fondazione o suo delegato.

I referenti possono avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o personale della Fondazione, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

ART. 7 (Risorse)

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

ART. 8 (Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta nelle Convenzioni Operative, il personale delle altre Parti e secondo le normative applicabili e vigenti.

Il personale di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza

e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti saranno edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

ART. 9 (Proprietà intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni vigenti in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e privati e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati, in conformità alle disposizioni di legge agli stessi riferibili.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 10 (Tutela dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo Quadro.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 11 (Durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della ultima sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo ai sensi del successivo articolo 12.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni Operative.

ART. 12 (Foro Competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, le Parti saranno libere di adire le Autorità giudiziarie. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 13 (Recesso)

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso tramite PEC di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

ART. 14 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a CNR: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

[c/c direttore@igm.cnr.it](mailto:c/c_direttore@igm.cnr.it)

Se a HT:

PEC: htechnopole@pec.fondazioneht.it

cc: directorate@fht.org; ssa.scientificpartnerships@fht.org

.

ART. 15 (Registrazione e bollo)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'onere dell'imposta di bollo è ripartito tra le parti in parti uguali. In particolare, il costo è previsto dal CNR che provvederà addebitare alla Fondazione il 50% delle spese sostenute per il pagamento dell'imposta di bollo.

ART. 16 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Per la Fondazione Human Technopole
Il Presidente e legale rappresentante
Prof. Gianmario Verona

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
La Presidente e legale rappresentante
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza